



AVVOCATO  
FEDERICA MANFRINI

C.so Europa, 12 - 28922 Verbania  
T. +39 0323 1761 221  
M. +39 347 999 6778  
@mail: info@avvocatofedericamanfrini.it  
PEC: avv.federicamanfrini@pec.it  
www.avvocatofedericamanfrini.it

**ILL.MO TRIBUNALE DI VERBANIA**

\* \* \*

**RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERVENUTA USUCAPIONE SPECIALE  
DELLA PICCOLA PROPRIETÀ RURALE**

**ex art. 1159-bis c.c.**

**(con mediazione obbligatoria già avviata e notifica per pubblici proclami  
già autorizzata ex art. 150 c.p.c.)**

\*\*\*

*Per*

sig. **LUCA CORTENOVA (C.F. CRTLCU7P11G062L)**, nato il 11.09.1974 a Omegna (VB) e residente in San Bernardino Verbania (VB) in vicolo dei Gerani n. 2, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Manfrini (C.F. MNFFRC92R57F205F) del Foro di Verbania ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verbania, Corso Europa n. 12, come da procura in calce al presente atto, chiedendo che le successive comunicazioni e gli avvisi relativi al giudizio vengano effettuate ai sensi degli artt. 125 c. 1 e 16/bis del D.lgs 546/92 al seguente numero telefax 03231761221 ovvero all'indirizzo di PEC avv.federicamanfrini@pec.it ovvero anche all'indirizzo di posta elettronica [info@avvocatofedericamanfrini.it](mailto:info@avvocatofedericamanfrini.it),

**PREMESSO CHE**

- 1) Il sig. Cortenova è proprietario di una piccola baita nel Comune montano di Aurano (VB), censita al Catasto dei fabbricati del Comune di Aurano al Foglio 20, mappale 353, subalterno 1 (prima del nuovo accatastamento segnata come Foglio 20, particella 107), adiacente alla quale insistono alcuni immobili di cui lo stesso sig. Cortenova è possessore, e prima di lui ancora i nonni e poi il padre Clemente Cortenova, deceduto il 29.05.2009 e lo zio Antonio Cortenova, deceduto il 24.11.2020 (**docc. 1-2**):
  - a. Prato censito al Catasto Terreni del comune di Aurano al foglio 20, particella 46, classe 04, consistenza 480, Reddito dominicale Euro 0,22, reddito agrario Euro 0,45;
  - b. Prato censito al Catasto Terreni del comune di Aurano al foglio 20, particella 76, classe 04, consistenza 4910, Reddito dominicale Euro 2,28, reddito agrario Euro 4,56;
  - c. Fabbricato diruto censito al Catasto Terreni del comune di Aurano al foglio 20, particella 109, consistenza 130, senza redditi dominicale e agrario.
- 2) Tali immobili sono stati posseduti dal ricorrente in modo: pacifico, pubblico, continuo, ininterrotto, con animus domini per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 1159-bis c.c., poiché il sig. Luca Cortenova, succedeva nella proprietà della baita e nel possesso degli immobili





AVVOCATO  
FEDERICA MANFRINI

*C.so Europa, 12 - 28922 Verbania*  
*T. +39 0323 1761 221*

*M. +39 347 999 6778*

*@mail: info@avvocatofedericamanfrini.it*

*PEC: avv.federicamanfrini@pec.it*

*www.avvocatofedericamanfrini.it*

- circostanti, al padre sig. Clemente Cortenova, deceduto il 29.05.2009 e lo zio Antonio Cortenova, deceduto il 24.11.2020 (**doc. 3**);
- 3) Il possesso è stato esercitato mediante coltivazione diretta del fondo, messa in sicurezza e miglioramenti agricoli (**doc. 4**);
  - 4) Come si evince dalle visure catastali, tali immobili risultano ancora di proprietà, oltre che dei sig.ri Luca Calderoni, residente in Milano (MI), via Canella n. 8 e Roberto Luca Aldo Armando Calderoni, residente in Milano (MI), via Gonin n. 25/a, di cui si conoscono i dati e la residenza, anche dei sig.ri Pavesi Giovanni, fu Giuseppe, Pavesi Maddalena, fu Giuseppe, Pavesi Maria, Pavesi Pierino, fu Cesare, Pavesi Ernesto, fu Giuseppe, Pavesi Giacinto, fu Giuseppe, Pavesi Battista, fu Giovanni, soggetti con tutta probabilità ormai deceduti (**doc. 5**);
  - 5) Qualsiasi tentativo di ricostruire organicamente la discendenza degli attuali intestatari degli immobili si è dimostrato assai difficoltoso. In ogni caso dev'essere altresì tenuto in debita considerazione il fatto che, anche qualora fosse ipoteticamente possibile tracciare tutta la discendenza dell'attuale intestatario fino ai giorni nostri – non vi è comunque la certezza che le quote ereditarie dell'immobile siano state sempre trasmesse per successione legittima piuttosto che testamentaria, il che rende di fatto impossibile identificare in modo certo e inequivocabile tutti i soggetti che possono aver acquisito diritti su detti beni, motivo per cui il sig. Cortenova ha depositato istanza di autorizzazione ad effettuare le notifiche di ricorso e decreto, nonché di invito alla mediazione obbligatoria per pubblici proclami, autorizzazione ricevuta con Decreto del Tribunale di Verbania del 28.01.2026, RG 2707/2025 (**doc. 6**);
  - 6) L'odierno ricorrente sin da quando ha acquisito la proprietà della baita di cui al punto 1), ha esercitato un possesso pieno, esclusivo, pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto per innumerevoli anni anche sugli immobili oggetto di accertanda usucapione, occupandoli e godendone liberamente, manifestando inequivocabilmente l'intenzione di agire come proprietario esclusivo.
  - 7) Durante l'intero periodo di possesso, né il ricorrente né i suoi avi hanno mai ricevuto contestazioni verbali o scritte, dai sig.ri Calderoni o da eventuali eredi o aventi causa dei soggetti formalmente indicati come proprietari degli immobili di cui al punto 1), né tantomeno sono stati destinatari di atti di rivendicazione da parte di terzi.
- Tutti i soggetti, pertanto, sono rimasti totalmente inattivi e silenti per oltre vent'anni.
- 8) Alla luce di quanto esposto, il ricorrente ha maturato tutti i requisiti previsti dalla legge affinché si configuri l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà degli immobili di cui al punto 1), ai





AVVOCATO  
FEDERICA MANFRINI

C.so Europa, 12 - 28922 Verbania  
T. +39 0323 1761 221  
M. +39 347 999 6778  
@mail: info@avvocatofedericamanfrini.it  
PEC: avv.federicamanfrini@pec.it  
www.avvocatofedericamanfrini.it

sensi dell'art. 3 Legge n. 346/1976 e art. 1159 bis c.c. sull'usucapione speciale della piccola proprietà rurale sita in comune montano;

- 9) La presente causa verte in materia di diritti reali e, pertanto, è sottoposta a condizione di procedibilità del previo esperimento di mediazione ai sensi dell'art. 5. D.Lgs n. 28/2010: con domanda di mediazione presentata in data 29.01.2026, il ricorrente ha promosso il procedimento di mediazione n. 253/2025 avanti all'Organismo di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, nell'ambito del quale è stata nominato il Mediatore avv. Gabriella Penoni ed è stato fissato il primo incontro di mediazione in data **30.09.2026 alle ore 11.30 (doc. 7)**);
- 10) Pertanto la notificazione del presente ricorso (contenente l'invito alla mediazione) e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza secondo le modalità ordinarie risulta estremamente complesso se non di fatto impossibile nei soli confronti dei sig.ri Pavesi Giovanni, fu Giuseppe, Pavesi Maddalena, fu Giuseppe, Pavesi Maria, Pavesi Pierino, fu Cesare, Pavesi Ernesto, fu Giuseppe, Pavesi Giacinto, fu Giuseppe, Pavesi Battista, fu Giovanni. Mentre potrà essere agevolmente effettuato nei confronti dei sig.ri Calderoni con le modalità ordinarie;
- 11) Alla luce delle considerazioni suesposte, si rende necessario procedere con la notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza, nonché del contestuale invito alla mediazione obbligatoria, ex artt. 150-151 c.p.c., al fine di garantire la conoscenza della presente domanda limitatamente ai convenuti sconosciuti.

Tutto ciò premesso, il sig. Luca Cortenova, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

**RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in data successiva a quella fissata per l'incontro di mediazione del 30.09.2026, Voglia accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nel merito**

- Accertare e dichiarare che il ricorrente sig. Luca Cortenova ha acquistato per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. la proprietà dei seguenti fondi rustici siti in Comune di Aurano (VB):
  - o Prato censito al Catasto Terreni del comune di Aurano al foglio 20, particella 46, classe 04, consistenza 480, Reddito domenicale Euro 0,22, reddito agrario Euro 0,45;
  - o Prato censito al Catasto Terreni del comune di Aurano al foglio 20, particella 76, classe 04, consistenza 4910, Reddito domenicale Euro 2,28, reddito agrario Euro 4,56;





AVVOCATO  
FEDERICA MANFRINI

C.so Europa, 12 - 28922 Verbania  
T. +39 0323 1761 221

M. +39 347 999 6778

@ mail: info@avvocatofedericamanfrini.it

PEC: avv.federicamanfrini@pec.it

www.avvocatofedericamanfrini.it

- Fabbricato diruto censito al Catasto Terreni del comune di Aurano al foglio 20, particella 109, consistenza 130, senza redditi domenicale e agrario.
- Per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al Conservatore competente con contestuale cancellazione dell'annotazione della lite;
- disporre le conseguenti volture catastali;
- con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione.

### **In via istruttoria**

Il ricorrente chiede ammettersi:

- a) prova per testimoni sui capitoli in premessa del presente atto da intendersi preceduti dal "vero che" con riserva di formularne altri ed indicare nuovi testimoni nei termini di legge.

Si indicano a testi:

- sig. Giacomo Tagliabue, residente in Arona (NO), via Ferrari n. 48;
- sig. Paolo Brizio, residente in Verbania (VB), via alle Gabbiane n. 31;
- sig. Mario Rossi, residente in Verbania (VB), via Annibale Rosa n. 86.

- b) La produzione documentale di seguito indicata:

- 1) Visura catastale per soggetto Luca Cortenova;
- 2) Visura per immobile baita del sig. Cortenova;
- 3) Dichiarazione di successione Cortenova;
- 4) Fotografie immobili da usucapire e baita;
- 5) Visure catastali immobili da usucapire;
- 6) Decreto di autorizzazione di notifica per pubblici proclami;
- 7) Istanza di mediazione e fissazione incontro;

Con ogni più ampia riserva di formulare istanze istruttorie e produrre ulteriori documenti ove necessario ai fini dell'istruttoria e in caso di opposizione.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5 L. 488/99 e s.m.i. si dichiara che il valore della domanda è pari a € 800,00, pertanto il contributo unificato ammonta ad € 43,00.*

*Salvis iuribus.*

Con osservanza.

Verbania, li 6 maggio 2026

*Avv. Federica Manfrini*





creata on-line il 02/12/2025 18:27:14 da MANFRINI FEDERICA - tel. 3479996778 - info@avvocatofedericamanfrini.it

Spett.le

Ordine degli Avvocati di Verbania

### ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

Stampare solo questo modulo, senza gli allegati, e consegnarlo o spedirlo via PEC all'indirizzo mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it della Segreteria dell'Organismo

Le istanze prive degli allegati obbligatori non possono essere accettate dalla Segreteria.

---

#### LE SEGUENTI PARTI ISTANTI

---

Parti istanti - 1 di 1

CORTENOVA LUCA (PRIVATO-PERSONA FISICA) - c.f.: CRTLCU74P11G062L  
nato il 11/09/1974 a OMEGNA (VB) ITALIA - cittadinanza ITALIANA  
Recapito: SAN BERNARDINO VERBANO (VB) - 28804 - VICOLO DEI GERANI 2  
Quota nella lite: 100,00 %  
Cointeressato:

parte difesa e assistita da:

MANFRINI FEDERICA - c.f.: MNFFRC92R57F205F  
E-mail: info@avvocatofedericamanfrini.it Pec: avv.federicamanfrini@pec.it  
Recapito: VERBANIA (VB) - 28900 - CORSO EUROPA, 12  
Documento: CARTA D'IDENTITA n. CA2779CR rilasciata il 21.11.2018 dal COMUNE di BAVENO  
Cointeressato:

---

CHIEDONO AVVIARSI PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D. LGS. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE NEI CONFRONTI DI:

---

Controparte - 1 di 2

CALDERONI LUCA (PRIVATO-PERSONA FISICA) - c.f.: CLDLCU66A11F205B  
nato il 11/01/1966 a MILANO (MI) ITALIA  
Recapito: MILANO (MI) - 20100 - VIA CANELLA 8  
Quota nella lite: 100,00 %  
Cointeressato:

Controparte - 2 di 2

CALDERONI ROBERTO LUCA ALDO ARMANDO (PRIVATO-PERSONA FISICA) - c.f.: CLDRRT62M05L746G  
nato il 05/08/1962 a VERBANIA (VB) ITALIA - cittadinanza ITALIANA  
Recapito: MILANO (MI) - 20100 - VIA GONIN 25/A  
Quota nella lite: 100,00 %  
Cointeressato:

AVVIO MEDIAZIONE: come condizione di procedibilita

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA ai soli fini della determinazione degli onorari di mediazione: € 800,00

MATERIA DELLA CONTROVERSIA: DIRITTI REALI

TRIBUNALE COMPETENTE: VERBANIA

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA E RAGIONI DELLA PRETESA

Intervenuta usucapione su immobili in comune montano nel possesso pacifico e indisturbato dell'istante da oltre vent'anni.

All'uopo, incarica l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Verbania (di seguito ODM), affinché venga avviata detta procedura di mediazione e nominato, per conto dell'istante, un mediatore qualificato, per il tentativo di conciliazione della suindicata controversia, e

- di aver preso visione del Regolamento di Procedura e del Tariffario dell'ODM, e di accettarli senza riserve;
- di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente presso il difensore nominato;
- di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
- di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative del servizio relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione, che pertanto potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 28/2010

- avviata;
- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, e che in caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà;
  - di essere a conoscenza che dalla mancata adesione e/o partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2°, c.p.c.
  - di essere a conoscenza che, contestualmente alla presentazione della presente istanza, a pena di irricevibilità della stessa, è tenuto a pagare presso la segreteria dell'ODM a titolo di spese di avvio la somma di € 48,80 (iva compresa) oppure € 97,60 in caso di procedimento di valore superiore ai € 250.000; che la mediazione è onerosa e che, salvo il caso di gratuito patrocinio ex art. 17 d. lgs. 28/2010, il previo pagamento delle spese di mediazione secondo le modalità indicate dall'ODM è presupposto per la partecipazione al procedimento di mediazione.

( ) CHIEDE, trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002, di essere esonerato dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM. Allega autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di legge.

Verbania, li 2/12/2025

Firma X 

DLGS 196/2003 - Consenso al trattamento dei dati personali - Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 dlgs 196/2003, autorizza l'Organismo al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento della pratica di cui alla presente istanza.

Verbania, li 2/12/2025

Firma X 

AUTENTICA DEL LEGALE:

Il sottoscritto avv. FEDERICA MANFRINI, C.F. MNFRC92RS7F205F dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente istanza è stata sottoscritta in sua presenza e che la sottoscrizione è autentica.

Firma del legale 

NOTE


Nel caso in cui l'istante/convenuto sia una persona giuridica ovvero detenga la rappresentanza legale in qualità di genitore, tutore, amministratore di sostegno o altro, la qualifica da cui deriva il potere rappresentativo deve essere adeguatamente documentata.

Qualora l'istante intenda riservare al solo mediatore l'accesso agli atti ed ai documenti presentati occorre predisporre indice separato, con espressa indicazione 'atti e documenti riservati al solo mediatore'. Ai sensi dell'art. 6.8 del Regolamento di Procedura, in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

In caso di mediazione c.d. delegata, l'istante deve indicare nella sezione dedicata alla DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA gli estremi del giudizio di provenienza, ed allegare copia dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto la mediazione.

In caso di mediazione obbligatoria per contratto, l'istante deve allegare, anche per estratto, copia del contratto dal quale deriva l'obbligo di mediazione.

creata on-line il 02/12/2025 18:27:14 da MANFRINI FEDERICA - tel. 3479996778 - info@avvocatofedericamanfrini.it




DATI GENERALI DELLA PRATICA

Dati segreteria: caricati il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_


---

OGGETTO



1 di 1


---



IST - CORTENOVA LUCA CRTLCU74P11G062L

Dati segreteria: caricati il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

---



IST\_DIF - MANFRINI FEDERICA MNFFRC92R57F205F

Dati segreteria: caricati il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

---




CON - CALDERONI LUCA CLDLCU66A11F205B

Dati segreteria: caricati il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

---

Ordine degli Avvocati di Verbania  
ISTANZA ON-LINE DI MEDIAZIONE - N. MED-630-178-625-201

creata on-line il 02/12/2025 18:27:14 da MANFRINI FEDERICA - tel. 3479996778 - info@avvocatofedericamanfrini.it



CON - CALDERONI ROBERTO LUCA ALDO ARMANDO CLDRRT62M05L746G

Dati segreteria: caricati il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

---



FILE ALLEGATO: Copia documento di identita delle parti istanti\*-c.i. e c.f..pdf

---



FILE ALLEGATO: Fotocopia codice fiscale delle parti istanti\*-c.i. e c.f..pdf

---



FILE ALLEGATO: Procura avvocato\*-procura mediazione.pdf

---



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania  
**Media-Conciliazione Forense – Verbania**

Organismo di Mediazione  
istituito ai sensi del D.L.vo. n. 28/2010 con delibera del C.O.A. del 07.02.2011  
iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 18.11. 2011 al n. 733

Verbania – Pallanza, Palazzo di Giustizia  
tel. 0323503872 - fax 0323557548  
p.e.c. mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it

Procedimento di mediazione n.	<u>253/2025</u>
promosso da	<u>CORTENOVA LUCA</u> (Cognome Nome / Ragione Sociale)
nei confronti di	<u>CALDERONI LUCA – CALDERONI ROBERTO LUCA ALDO ARMANDO</u> (Cognome Nome / Ragione Sociale)

Stim.mo Avv.to

Federica Manfrini

Corso Europa n. 12

28922 VERBANIA

a mezzo p.e.c.

[avv.federicamanfrini@pec.it](mailto:avv.federicamanfrini@pec.it)

La presente per comunicare che in relazione alla allegata domanda di mediazione questo Organismo ha fissato il primo incontro di cui all'art. 8, comma I, d.lgs. 28/2010, nella sede dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania (C.so Europa n. 3 – piano primo) per il giorno

**30.9.2026 ad ore 11,30**

alla presenza del Mediatore nominato nella persona dell'Avv. Gabriella Penoni

Si evidenzia che in forza del d.lgs. 28/2010 è necessaria l'assistenza di un Avvocato; il titolare del diritto oggetto della vertenza deve partecipare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore munito di delega scritta che lo autorizzi a disporre del diritto sostanziale ed a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento. Si ritiene opportuno rappresentare che l'orientamento di certa giurisprudenza ritiene non assoluta la condizione di procedibilità ove il delegato sia il medesimo legale che assiste la parte.

Parimenti si segnala che a norma dell'art. 12bis del d.lgs. 28/2010 (i) dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c. e (ii) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio e può, se richiesto e con il provvedimento che definisce il giudizio, condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Si pregano le parti invitate di voler comunicare per iscritto, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione al procedimento. La comunicazione potrà avvenire mediante compilazione ed invio – anche a mezzo p.e.c. – dell'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ([www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it)) con gli allegati ivi indicati.

La presentazione della domanda di mediazione o l'adesione alla medesima comporta per ciascuna parte il pagamento di un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro quantificate - in ragione del valore della domanda come dichiarato nell'istanza e salvo verifica da parte dell'Organismo - nell'importo di € 97,60 oltre alle spese documentate.

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. Qualora invece all'esito del primo incontro le parti raggiungano l'accordo ovvero proseguano oltre il primo incontro con o senza accordo, ciascuna parte deve versare all'organismo di mediazione le indennità determinate, per ciascun scaglione di riferimento, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania in data 14.11.2023 ai sensi dell'art. 28 del D.M. 150/2023 e pubblicate sul sito web <https://www.ordineavvocativerbania.it/organismo-di-mediazione/mediazione/>

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo l'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può inoltre essere ulteriormente maggiorato fino al 20% in ragione dell'esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti ovvero della complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Si comunica alle parti che, nel medesimo termine di otto giorni, è possibile far pervenire eventuale indicazione di preferenza per la designazione congiunta di uno dei Mediatori iscritti negli elenchi di questo Organismo consultabili sul predetto sito web.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 bis del d. lgs. 28/2010, ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica fermo restando che agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto potranno partecipare unicamente avvocati e parti che siano dotati tutti di firma digitale (token) o di spid, unici strumenti che consentono la firma dei verbali di mediazione.

A norma dell'art. 8, comma I, del d.lgs. 28/2010 durante l'incontro il Mediatore chiarirà la funzione e le modalità di svolgimento della procedura raccogliendo l'intenzione delle parti in ordine alla prosecuzione della medesima, che potrà svolgersi, ed eventualmente concludersi, nel medesimo o in successivi incontri.

Il ricorso al procedimento di mediazione comporta ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022 i seguenti benefici fiscali a vantaggio delle parti:

- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all'indennità corrisposta all'organismo fino a concorrenza di € 600,00;
- se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per

- l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche;
  - in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;
  - in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00:

Tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono inoltre esenti dall' imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ed il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 fermo restando che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Si comunica altresì che la documentazione depositata dalle parti è consultabile ed estraibile in copia previa corresponsione dei relativi costi: a tal fine lo sportello è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

L'Ente è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Verbania, lì 17 aprile 2026

F.to Il Segretario dell'O.d.M.  
Avv. Antonello Viviano

**PROCURA ALL'AVVOCATO**

Il sottoscritto **LUCA CORTENOVA (C.F. CRTLCU74P11G062L)**, nato il 11.09.1974 a Omegna (VB) e residente in San Bernardino Verbano (VB) in vicolo dei Gerani n. 2

**delega**

l'Avv. Federica Manfrini del Foro di Verbania con studio in Corso Europa n. 12, presso la quale eleggo domicilio, ad assistermi nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo "Media Conciliazione Forense" di Verbania contro il sig. Calderoni, avente ad oggetto diritti reali – usucapione.

Conferendole tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratori e sostituti con eguali poteri.

Verbania, li 2 dicembre 2025

Luca Cortenova



---

E' vera e autentica.

Avv. Federica Manfrini



---